

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
delle PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

al 31.12.2023

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP)

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, **le amministrazioni pubbliche** (*):

1. **Effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni**, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90(**), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. **I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno** e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

(*) Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di revisione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, **gli enti pubblici economici** e le autorità di sistema portuale

(**) A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni (...). L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio (...). L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del

Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 14.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

ATTIVITA' CONSENTITE

- 1) Ai sensi dell'art. 4 del TUSP, Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
- 2) Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 3) Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
- 4) Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
- 5) Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
- 6) È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
- 7) Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- 8) È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.
- 9) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi

pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

- 9bis Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.
- 9ter È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima
- 9quater Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

PERIMETRO OGGETTIVO

Come stabilito dall'art. 1, comma 1, del TUSP la disposizione di cui al citato art. 20 si applica alle partecipazioni in società direttamente o indirettamente detenute dalla pubblica amministrazione. Secondo le definizioni contenute all'articolo 2 del richiamato decreto:

- la partecipazione è diretta quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono ad essa diritti amministrativi;
- la partecipazione è indiretta quando è detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti al suo controllo.

PROVVEDIMENTO DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE

Nella redazione del presente documento si è fatto riferimento allo stato delle società partecipate al 31 dicembre 2023:

- esaminando le eventuali misure di razionalizzazione da adottare a seguito di predetta analisi così come richiesto dall'art. 20, comma 2, del TUSP;

I dati e le informazioni contenute nel presente documento saranno trasmessi e resi disponibili alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 15 del TUSP, e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo Testo Unico.


Essi inoltre, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Codice della Trasparenza).

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI ACER MODENA

Alla data di riferimento della presente Relazione (31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 26, comma 11, TUSP) l'Acer Modena (Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena) possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

Prog.	Denominazione Società	Codice Fiscale	Quota % di Partecip.	Esito della Rilevazione
1	CambiaMO S.P.A.	03077890360	36,776%	Mantenimento
2	Art-ER S.cons.p.a.	03786281208	0,007%	Mantenimento
3	LEPIDA S.c.p.A.	02770891204	0,0014%	Mantenimento

Graficamente:



CambiaMo S.p.A.

Forma giuridica	Società per Azioni
Sede legale	Via Razzaboni, n. 82, - 41122 Modena
Partita IVA	03077890360
Data di Costituzione	20/07/2006
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota posseduta da Acer Modena	36,776%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

Lo scopo della società è la riqualificazione urbanistica e sociale nel territorio del Comune di Modena con interventi finalizzati al superamento di elementi di degrado fisico e sociale.

La Società è nata con lo scopo di realizzare tutti gli interventi necessari a dare compiuta attuazione al CDQ II - Contratto di Quartiere II, finalizzato alla riqualificazione urbanistica e sociale del comparto R-Nord. Tale comparto è stato ricompreso nell'area di riqualificazione urbana con deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 21 del 8.3.2004, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 19/98. La Società può inoltre attuare interventi di riqualificazione urbana in altri comparti del territorio comunale, che siano finalizzati al superamento di elementi di degrado fisico e sociale.

Come si ricava dai dati sintetici sotto esposti, Acer Modena detiene una quota pari al 36,776% la restante parte pari al 63,224% è detenuta dal Comune di Modena che ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod.civ., ne detiene il controllo.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	10.397.419	63,224%	€ 10.397.419,00
ACER Modena	6.048.000	36,776%	€ 6.048.000,00
Totale	16.445.419	100,00%	€ 16.445.419,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2019	2020	2021	2022	2023
- 2.289.508,00	146.574,00	- 1.510.543,00	491.203,00	72.050,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2021	2022	2023	Media
2.550.462,00	1.651.077,00	1.863.976,00	2.021.838,33

Altri dati da bilancio 2023

Numero medio Dipendenti come da Nota Integrativa)	3	Costo del Personale (voce B9 del Conto Economico)	116.159,00
Numero Amministratori	3	Compensi Amministratori	-
-> di cui nominati dall'Ente	1		
Numeri Componenti Organo di Controllo	5	Compensi Comp. Organi di Controllo	6.972,00
-> di cui nominati dall'Ente	1		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
A) Valore della Produzione	5.144.017,00	5.780.852,00	5.998.440,00
di cui Contributi in C/esercizio	2.663.113,00	2.839.941,00	4.785.219,00
B) Costi della Produzione	6.542.652,00	5.147.327,00	5.806.152,00
Differenza tra Valori e Costi della Produzione (A-B)	- 1.398.635,00	633.525,00	192.288,00
C) Proventi e (Oneri) Finanziari	- 111.908,00	- 102.513,00	- 91.501,00
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie	-	-	-
Risultato prima delle imposte	- 1.510.543,00	531.012,00	100.787,00
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	39.809,00	28.737,00
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	- 1.510.543,00	491.203,00	72.050,00

Stato Patrimoniale - ATTIVO	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
A) Crediti V/Soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	5.059,00	3.195,00	2.170,00
C) Attivo Circolante	22.263.445,00	22.568.854,00	23.232.072,00
D) Ratei e Risconti	1.008.520,00	436.037,00	68.216,00
Totale Attivo	23.277.024,00	23.008.086,00	23.302.458,00

Stato Patrimoniale - PASSIVO	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
A) Patrimonio Netto	13.160.597,00	13.197.273,00	13.269.322,00
B) Fondi per Rischi e Oneri	530.515,00	970.515,00	1.156.258,00
C) Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato	29.042,00	18.966,00	23.964,00
D) Debiti	7.319.828,00	7.193.638,00	6.384.402,00
E) Ratei e Risconti	2.237.042,00	1.627.694,00	2.468.512,00
Totale Passivo	23.277.024,00	23.008.086,00	23.302.458,00

Analisi della partecipazione

CambiaMo S.p.A. è una società di trasformazione urbana (STU) costituita ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 ("TUEL") e dell'art. 6 della L.R. Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19, fra ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna) della Provincia di Modena e il Comune di Modena, allo scopo di "progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" per l'attuazione del progetto "Riqualificazione urbanistica e sociale del Condominio RNORD 1 e 2 e Aree limitrofe" parzialmente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Emilia Romagna all'interno dei "*Contratti di quartiere II, programmi innovativi di recupero e di riqualificazione urbana*".

La partecipazione di Acer risulta coerente con i propri compiti istituzionali previsti dall'art. 41 legge regionale 08 agosto 2001, n. 24 "*Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo*" con particolare riferimento alla gestione di patrimoni immobiliari, agli interventi di recupero e qualificazione degli immobili ed alla fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi.

Alla società sono inoltre stati affidati i compiti legati alla sottoscrizione di accordi, protocolli e convenzioni con gli organismi regionali e statali in materia di finanziamenti pubblici e di attuazione degli stessi.

Nel merito dell'attivazione dei programmi pubblici di finanziamento, la STU, in qualità di soggetto attuatore, è divenuta il braccio operativo dei soci.

Al programma Ministeriale e Regionale denominato "Contratti di Quartiere II", riguardante il territorio del Comune di Modena, sono seguiti ulteriori programmi di finanziamento pubblico:

- a) il Programma Integrato di edilizia sociale (PIPERS);
- b) il Programma per la riqualificazione urbana (PRU);
- c) il Programma speciale d'area (PSA).

nel dettaglio:

- I. il Programma innovativo in ambito urbano "Contratto di Quartiere II – Riqualificazione Urbanistica e Sociale del Condominio R-Nord e aree limitrofe" di cui all'Accordo di Programma tra Comune di Modena, Regione Emilia- Romagna e CambiaMo sottoscritto in data 9 luglio 2008;
- II. il Programma Integrato di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale (PIPERS), denominato "Area di Stazione - Immobile ex-Poste, complesso R-Nord" di cui all'Accordo di Programma tra Comune di Modena, Regione Emilia-Romagna, ACER Modena e CambiaMo, sottoscritto in data 4 luglio 2012;
- III. il Programma di Riqualificazione Urbana di Modena e il Programma Speciale d'Area del Comune di Modena di cui all'Accordo integrativo al Programma di Riqualificazione Urbana del comparto Ex Mercato Bestiame a Modena (art.9 della L.R. 19/1998) sottoscritto in data 22 ottobre 2012.
- IV. il "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" promosso dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, articolo 1, commi 974-978) per realizzare nuovi progetti in aree degradate, migliorare la qualità del decoro urbano, incentivare la manutenzione e il riuso delle aree pubbliche e delle strutture edilizie. Il Comune di Modena è risultato beneficiario dei finanziamenti di cui alla graduatoria dei progetti presentati dai Comuni Capoluogo di Provincia e dalle Città Metropolitane approvata con il DPCM del 6 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2017 n. 4.

Con Convenzione tra il Comune di Modena e la società CambiaMo S.p.A. ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 167, la STU è il soggetto attuatore di tutti gli interventi pubblici previsti che ammontano circa a 24 ML di Euro;


- V. il Comune di Modena è risultato beneficiario dei finanziamenti di cui alla graduatoria dei progetti presentati da inserire nel “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA)” e con cui vengono assegnati 2,8 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con Protocollo d’Intesa e Convenzione tra il Comune di Modena e la società CambiaMo S.p.A., la STU è il soggetto attuatore degli interventi con valore economico dei costi complessivi pari a circa € 19,7 milioni.

Nel 2023 è stato inoltre concluso il progetto presso RNord per la conversione di diversi spazi in ambulatori destinati al Centro Disturbi Cogniti e Demenze inaugurato a luglio 2023; contestualmente, la società ha ristrutturato il piano terra e piano primo dell’immobile in concessione “Garage Enzo Ferrari” e tali spazi hanno accolto le attività di formazione accreditata svolta da ForModena che vi si è trasferita nel maggio 2023.

Le attività sopra elencate sono state affidate alla società in forza della convenzione ex art. 120, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, da ultimo ridefinita e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 01.12.2022 (la convenzione in vigore precedentemente era stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 83 del 23 novembre 2017).

Il modello di governance

In base allo Statuto ed alla normativa civilistica e speciale applicabile, la governance della società è articolata come segue:



La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e nominato (ad eccezione del Presidente nominato dal Comune di Modena ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile) con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Come da delibera assembleare di nomina, ai membri del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto nessun compenso e non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

A vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci nomina il Collegio Sindacale, composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Collegio Sindacale svolge anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ex. Dlgs 231/2001 sulla base del Modello di Organizzazione e Gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21-06-2018 e modificato da ultimo in data 23-04-2020.

L'Assemblea nomina su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13 D.lgs. 39/2010 il Revisore legale dei conti.

Il Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione, è dotato di procura speciale con cui, giusta autorizzazione dell'assemblea dei soci, gli sono stati conferiti i poteri di ordinaria amministrazione. In particolare, in forza della procura ricevuta, il Direttore Generale assume il ruolo dell'organizzazione dei servizi e degli uffici di competenza, svolge le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (sulla base del piano di prevenzione dalla corruzione e della trasparenza da ultimo aggiornato in data 09/02/2024), di responsabile in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di responsabile del personale con funzioni di datore di lavoro ex. D.lgs. 81/08 e responsabile dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela e rispetto dell'ambiente.

Il Direttore Generale svolge la sua funzione nell'ambito della "Convenzione per la collaborazione sinergica di attività di interesse comune tra il Consorzio Attività Produttive aree e servizi di Modena e la STU CambiaMo S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241" e il "Protocollo d'intesa tra il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi e la società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A. per l'utilizzo congiunto del Dirigente – Direttore Generale, nella realizzazione di progetti e programmi di specifico interesse ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 D.lgs. 30/03/2001 n. 165".

Nell'ambito della strategia di prevenzione della corruzione, il P.T.C.P. (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) si pone la finalità di perseguire i tre seguenti obiettivi principali: - ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; - aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; - creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Il PTPCT costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14). Tale previsione è confermata all'art. 1, co. 44 della l. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento/etico, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

Il PTPCT è adottato annualmente dal C.d.A. su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In data 28/10/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale a norma dell'art. 6 commi 2 e 4 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

Nell'ambito di tale programma la Società ha individuato come strumento di analisi prospettica

l’adozione di un conto economico previsionale triennale e di un business plan pluriennale (scadenza ad oggi 2031) inizialmente costruiti con l’assistenza di una primaria società di consulenza e investimento a supporto delle Pubbliche Amministrazioni e successivamente periodicamente aggiornati.

Tenuto conto infatti che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha ritenuto che l’analisi di un set di indicatori su base storica non sia sufficiente per segnalare in modo tempestivo il rischio potenziale di compromissione dell’equilibrio economico finanziario della società.

Per quanto attiene l’esercizio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha periodicamente vigilato sull’andamento del piano pluriennale in rapporto tanto alla gestione economico – finanziaria della società quanto alla capacità della stessa di raggiungere gli obiettivi di investimento/interventi ipotizzati.

A supporto della predetta analisi sono state aggiornate le previsioni del business plan 2021-2031.

Per quanto riguarda il dato prospettico il business plan sino al 2031, redatto e aggiornato con l’assistenza di consulenti esterni, conferma la capacità di Cambiamo S.p.a. di realizzare gli investimenti programmati ripagando il finanziamento bancario sottoscritto nel corso dell’esercizio nel periodo di previsione.

Nella tabella sottostante sono riportati i dati economici consuntivi e previsionali del business plan aggiornato del periodo 2022-2031, dal quale emerge che nel corso del periodo considerato la società è in grado di produrre risultati economici positivi in grado di dare ampia copertura alle perdite che si sono generate e si genereranno nel corso del periodo di attuazione del piano. Il Consiglio di Amministrazione provvederà come – come previsto nel programma di valutazione dei rischi – ad aggiornare periodicamente le previsioni del business plan monitorandone la piena attuazione.

Valori in migliaia	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONTO ECONOMICO PROSPETTIVO								TOTALE CUMULATO 2022-2031
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
VALORE DELLA PRODUZIONE	5.781	5.998	11.523	7.799	2.020	2.038	1.907	1.936	1.965	1.995	42.962
COSTI DELLA PRODUZIONE	5.146	5.804	11.562	7.031	1.132	1.004	1.017	1.030	1.044	1.058	35.828
RISULTATO OPERATIVO	635	194	(39)	768	888	1.034	890	905	921	937	7.133
RISULTATO NETTO	491	72	(126)	622	743	886	457	586	606	628	4.965

Dati contenuti nella Relazione sul Governo Societario (art.6 D.Lgs. 175/2016) approvata dal CdA di CambiaMO in data 16/05/2024

Ferma la priorità data all’analisi e alla verifica periodica del business plan il Consiglio di Amministrazione ha, comunque, prudenzialmente monitorato alcuni indicatori utilizzati nella prassi per segnalare il superamento della “soglia di allarme” intesa come una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da generare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società:

	SOGLIA DI ALLARME	RISULTANZE			ANOMALIA
		2023	2022	2021	
1	La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi	192.288	633.525	-1.853.162	NO
2	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi 3 esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 10%	NO			NO
3	La relazione redatta dal revisore o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale	nessuna discontinuità			NO

Dati contenuti nella Relazione sul Governo Societario (art.6 D.Lgs. 175/2016) approvata dal CdA di CambiaMO in data 16/05/2024

Il Consiglio di Amministrazione, precisa inoltre, nella Relazione sul Governo Societario (art.6 D.Lgs. 175/2016) approvata dal CdA di CambiaMO in data 16/05/2024 che, con riferimento agli indicatori di cui all'art. 3 comma 4 Decreto Legislativo 12/01/2019, n. 14 che:

- non esistono debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- non esistono debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- non esistono esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- non esiste una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 (Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione)

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016:

L'attività svolta da CambiaMO SpA, anche in base alla valutazione operata a priori dal legislatore del TUEL, è rivolta al perseguitamento delle finalità istituzionali di ACER Modena, sono state rinnovate le convenzioni:

- convenzione sottoscritta il 03/10/2007 e integrata il 12/10/2014 per i servizi tecnici di ingegneria e la gestione appalti. Tale Convenzione è stata ulteriormente integrata nel 2019 per ricoprendervi i servizi tecnici di ingegneria anche per l'attuazione del Programma Periferie;
- Convenzione sottoscritta il 08/01/2015 per la gestione delle manutenzioni;
- Convenzione sottoscritta il 23/07/2015 per la gestione di 13 alloggi ERS in R-Nord.

Nel corso dell'esercizio 2015 la società, in conformità al nuovo quadro normativo risultante dalla riforma del mercato del lavoro (c.d. Jobs Act), ha assunto tre dipendenti, impiegati a tutto il 2023.

In aderenza con quanto previsto all'art. 11, comma 3, TUSP, la STU ha altresì introdotto nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Nonostante ciò, l'assemblea della società, riunitasi in data 19.05.2021, ha confermato, in vista del successivo rinnovo dell'organo amministrativo (avvenuto nell'assemblea del 16.07.2021), di voler

mantenere invariata la composizione dello stesso, composto da tre membri; la relativa deliberazione, adeguatamente motivata, è stata trasmessa a mezzo PEC in data 29.07.2021 alla Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti e alla struttura ex art. 15 TUSP.

Le motivazioni, riferite sia alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che alle esigenze di contenimento dei costi, vengono di seguito riportate:

1. “un Consiglio di Amministrazione di tre membri è espressione proporzionale dei due unici soci della società in seno al medesimo organo”;
2. “l’importanza della espressione proporzionale di entrambi i soci all’interno del Consiglio di Amministrazione può dirsi addirittura accresciuta in ragione delle molteplici collaborazioni poste in essere dalla società con i soci medesimi: CambiaMo è infatti soggetto attuatore di vari programmi e interventi pubblici ed è dunque uno strumento delle pubbliche amministrazioni socie per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali che rientrano nell’ambito delle attività sociali (fra tali programmi, si ricorda quello relativo agli interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della Città di Modena, nonché i Programmi di recupero del complesso R-Nord, la riqualificazione dell’edificio “Ex Stallini” di viale del Mercato, la valorizzazione del fabbricato denominato “Garage Ferrari” di Viale Trento Trieste a Modena);
3. “posto che ai componenti del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente) non viene attualmente erogato alcun compenso (né, tanto meno, alcun gettone di presenza), la riduzione del numero degli amministratori non comporterebbe il benché minimo risparmio di spesa”.

Si evidenzia che il Comune di Modena (Socio di riferimento) non ha costituito altre società di trasformazione urbana né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da CambiaMo S.p.A. alla cui compagine sociale partecipa.

Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000.

Sebbene (come già sopra esposto) sia stata costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, e non sia, pertanto, ad essa applicabile il disposto dell’art. 20, comma 2, lett. e), TUSP, la società CambiaMO, ha realizzato risultati negativi solamente in due degli ultimi cinque esercizi (esercizi 2019 e 2021).

A partire dall’anno 2020 è stata cambiata la sede registrando una contrazione nei costi d’affitto.

A fronte di quanto sopra esposto, considerati: gli investimenti programmati e gli interventi in corso di esecuzione (a cui si ascrivono gli alti costi sostenuti per la loro realizzazione), l’esiguo numero di personale impiegato in azienda, nonché il grado di raggiungimento da parte della società degli obiettivi assegnati, da parte del Comune di Modena (Socio di Riferimento), mediante la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, non si ravvisa la necessità di operare un contenimento dei costi di funzionamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 2, lett. f), TUSP.

Il Comune di Modena (socio di maggioranza), per quanto risultante all’atto di stesura del presente documento, non ravvisa né la necessità, né la possibilità di aggregare CambiaMo S.p.A. ad altre società lo stesso partecipa, posto anche che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Per tutto quanto sopra esposto e verificato il rispetto dei parametri indicati all’art. 20 TUSP, si decide di mantenere la partecipazione societaria di cui trattasi in quanto utile per il perseguimento delle

finalità istituzionali di Acer Modena.

Azioni intraprese

Cambiamo S.p.A., in qualità di “società a controllo pubblico”, con delibera dell’assemblea straordinaria, in data 22 dicembre 2016, ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni dettate in materia dal TUSP. Lo statuto è stato modificato con delibera dell’assemblea straordinaria del 27.07.2022 al fine di inserire nel medesimo la previsione di svolgimento di assemblee, Consigli d’Amministrazione e Collegi Sindacali in video-conferenza, rimanendo dunque allineato alle disposizioni dettate in materia dal TUSP.

La società ha redatto la relazione sul governo societario ai sensi dell’art. 6, comma 4, TUSP ; si è altresì conformata alle disposizioni del TUSP nominando il revisore legale dei conti (scaduto il precedente mandato triennale, in data 16.06.2023, l’assemblea dei soci ha rinnovato il mandato al revisore che rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio 2025), e adottando un adeguato Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza a seguito dell’emanazione delle nuove Linee Guida ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 (l’ultimo aggiornamento è stato approvato il 09.02.2024).

La Società ha altresì adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (quest’ultimo è stato modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2020), in base a cui le funzioni di Organismo di Vigilanza sono svolte dal Collegio Sindacale.

Nella seduta del 21 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato il regolamento per la selezione e l’assunzione del personale dipendente (quale allegato n. 01 del modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001, di cui costituisce parte integrante).

A partire dall’esercizio 2017 sono stati assegnati alla società i seguenti obiettivi al fine di contenere i costi societari:

- monitorare e mantenere costante il numero dei dipendenti; necessità di ottenere l’autorizzazione del comune di Modena per procedere a nuove assunzioni, anche nel caso di sostituzioni di dipendenti cessati o di modifiche incrementali dell’orario di lavoro;
- monitorare la spesa per il personale: la spesa per il personale non può subire aumenti rispetto all’esercizio precedente, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall’applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro;

Nel corso dell’esercizio 2017 è stata, inoltre, avviata una ricontrattazione del finanziamento concesso alla società dal socio ACER, che ha comportato, per CambiaMO, una riduzione di € 5.000, a titolo di interessi passivi, rispetto ai € 15.000 originariamente previsti.

È stata altresì revisionata la convenzione sottoscritta con ACER, avente ad oggetto il servizio di Global Service del patrimonio immobiliare nel complesso R-Nord, con una riduzione, di complessivi € 4.000, del rimborso forfettario annuale delle spese riferibili ad attività di gestione/custode, originariamente stabilito in € 5.000.

In ossequio allo specifico obbligo di cui all’art. 19, comma 5, TUSP, quanto ai sensi del disposto di cui all’art. 147-quater, comma 2, TUEL, il Comune di Modena, in qualità di controllante, al fine di

perseguire la “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”, la “tutela e promozione della concorrenza e del mercato” e la “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”, ha provveduto ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità mediante la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 30.03.2023. I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2023 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23.09.2024 ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Attività intraprese sulla base di rilievi della Corte dei Conti contenuti nella Sentenza n. 65/2021/VSGO - Sintesi e aggiornamenti

In riferimento al rilievo mosso dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 65/2021/VSGO sulla mancanza di una rendicontazione circa le azioni intraprese negli anni passati per il contenimento dei costi, che deve in ogni caso emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, anche al solo fine di escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione, si rinvia alle attività riepilogate nella sezione sopra “azioni intraprese” e a quanto riportato nella sezione “Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”.

Partecipazioni indirette

La società CambiaMO SpA non detiene partecipazioni in altre società. Le eventuali partecipazioni che la società dovesse detenere in altre società non costituirebbero comunque, per Acer Modena, “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, lett. g), TUSP.

ART-ER Soc. Cons. p.A.

Nome per Esteso	Attrattività Ricerca Territorio dell'Emilia Romagna
Forma giuridica	Società Consortile per Azioni
Sede legale	Via P. Gobetti, 101 - 40129 Bologna
Partita IVA	03786281208
Data di costituzione	1° Maggio 2019 a seguito fusione di Ervet SpA ed Aster S. Cons. p. A.
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota posseduta da Acer Modena	0,007%
Stato della società	Attiva

ART-ER S.Cons.p.A. è una “società in house” per lo svolgimento di servizi strumentali al perseguitamento delle finalità proprie degli enti soci, costituitasi a seguito “**fusione propria**” di due precedenti società ad azionariato pubblico: ERVET S.p.A. e ASTER S.Cons.p.A.

ART-ER S.Cons.p.A., in quanto partecipata (al 100%) da pubbliche amministrazioni, è società assoggettata alle norme speciali del Testo Unico n. 175/2016, preposte (come precisato dallo stesso art. 1, comma 3, TUSP,) a regolare detta materia in deroga alla normativa comune: tra queste si richiamano gli art.li 5 e 7 che, in particolare, disciplinano il procedimento di costituzione e di acquisizione delle partecipazioni societarie.

Di seguito si riporta l’elenco soci e le percentuali detenute (*da sito società 11 ottobre 2024*):

ELENCO SOCI	Codice Fiscale	No. azioni (cad. da 1€)	Valore in Euro	%
1 REGIONE EMILIA-ROMAGNA	80062590379	1.040.695	1.040.695	65,120
2 CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche	80054330586	148.587	148.587	9,298
3 ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile	01320740580	74.293	74.293	4,649
4 Università degli Studi di Bologna	80007010376	84.580	84.580	5,292
5 Università degli Studi di Ferrara	80007370382	42.290	42.290	2,646
6 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	00427620364	42.290	42.290	2,646
7 Università degli Studi di Parma	00308780345	42.290	42.290	2,646
8 Politecnico di Milano	80057930150	20.546	20.546	1,286
9 Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna	80062830379	66.901	66.901	4,186
10 CAMERA di COMMERCIO Industria Artigianato e Agricoltura dell'Emilia	02870690340	8.458	8.458	0,529
11 INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	84001850589	8.458	8.458	0,529
12 Azienda Casa Emilia-Romagna della PROVINCIA di Reggio Emilia	00141470351	207	207	0,013
13 CAMERA di COMMERCIO Industria Artigianato e Agricoltura di MODENA	00675070361	138	138	0,009
14 Azienda Casa Emilia-Romagna della PROVINCIA di Ravenna - ACER di Ravenna	00080700396	106	106	0,007
15 Azienda Casa Emilia-Romagna della PROVINCIA di Modena	00173680364	106	106	0,007
16 Azienda Casa Emilia-Romagna ACER Ferrara	00051510386	69	69	0,004
17 Azienda Casa Emilia-Romagna della PROVINCIA di Forlì-Cesena	00139940407	69	69	0,004
18 Comune di Polesine Zibello	02781180340	69	69	0,004
19 Azienda Casa Emilia-Romagna della PROVINCIA di Rimini	02528490408	31	31	0,002
20 Azienda USL di FERRARA 31	01295960387	31	31	0,002
21 IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Sant'Orsola'	92038610371	31	31	0,002
22 AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile	02574910366	31	31	0,002
23 Città Metropolitana di Bologna	03428581205	8.500	8.500	0,532
Azioni proprie ART-ER		9.346	9.346	0,585
TOTALE CAPITALE SOCIALE		1.598.122	1.598.122	100,000

Le attività svolte dalla **ART-ER S.Cons.p.A.** sono definite nell’ambito della legge regionale 1/2018 “Razionalizzazione delle società in house della Regione”, con cui la Regione Emilia-Romagna ha

provveduto a fornire indirizzi per la fusione di ASTER ed ERVET, previa acquisizione da parte di quest'ultima del ramo di azienda di Finanziaria Bologna Metropolitana (FBM), che si occupa delle attività di progettazione e direzione lavori. La Società che ne è derivata, ART-ER appunto, è quindi radicalmente trasformata rispetto ad ERVET sia per le condizioni operative (ad esempio non è più una società per azioni ma una società consortile per azioni) sia per la mission che la caratterizza.

Questa si configura attualmente nel modo seguente:

“La Società opera, senza finalità di lucro, per perseguire le finalità e quanto previsto dalla L.R. n.1/2018 e ss.mm. con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell’innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno alle start up e all’accelerazione di impresa, l’attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l’internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.

Le relative iniziative di promozione e sviluppo si articolano su quattro principali ambiti:

- I. ecosistema regionale della ricerca, dell’innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell’innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d’impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente e delle loro evoluzioni;
- II. internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell’innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volte a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l’occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
- III. valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;
- IV. supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti:
 - a. messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell’Unione Europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l’occupazione, la ricerca, l’innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale;
 - b. partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale;
 - c. realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa;
 - d. progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell’innovazione e della conoscenza, ivi comprese le relative funzioni di committenza e stazione appaltante.”

Più esattamente, l’oggetto sociale della **ART-ER S.Cons.p.A** consiste nel favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell’innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all’accelerazione di impresa, l’attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l’internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione

con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale.

La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del C.C.; opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell’interesse e per conto degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi propri dell’oggetto sociale.

Per quanto riguarda l’andamento economico: l’esercizio 2023 la Società, nonostante le difficoltà causate dal conflitto russo ucraino, che hanno continuato ad influenzare l’economia regionale, italiana e dell’intera comunità europea, **ART-ER** conferma il trend positivo ottenuto nel 2022 e nel 2021 confermando i risultati degli anni precedenti delle due società ASTER ed ERVET, da cui è nata.

Sotto il profilo economico, nel 2023 il valore della produzione è di € 23.526.546 contro € 22.847.125 del 2022 ed € 21.884.097 del 2021. L’aumento del fatturato si accompagna all’aumento dei costi esterni.

In particolare, il Bilancio evidenzia un utile lordo di € 136.758 (contro € 137.976 del 2022 e contro € 160.169 del 2021) che, per effetto delle imposte pari ad € 124.586 porta ad un risultato d’esercizio di € 12.172 contro € 16.775 del 2022 e € 14.035 del 2021. Il fatturato 2023 è di € 20.092.660,42 contro € 26.270.592,21 del 2022 e la media dell’ultimo triennio ammonta a € 21.647.308,22 (contro € 19.196.743,11 del triennio 2019-2021). Oltre l’ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento della mission e dei compiti affidati dai Soci (come previsto dall’art. 16 c. 3 del d.lgs. 175/2016).

Acer Modena si avvale di **ART-ER S.Cons.p.A** in qualità di Soggetto *in House* per lo svolgimento di attività di cui al punto IV) e, precisamente:

- a) progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione di progetti e programmi strategici;
- b) studi e ricerche sugli asset territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa.

Per quanto concerne la valutazione di Rischi Aziendali: l’Organo di gestione di **ART-ER S.Cons.p.A.** si è dotato di programmi e strumenti per monitorare i rischi aziendali. In particolare, le modalità operative utilizzate dalla società al fine di monitorare i rischi di crisi aziendale si sostanziano:

- Riunioni con cadenza di norma mensile del consiglio di amministrazione. Con cadenza trimestrale il Direttore rendo noto all’organo amministrativo degli aggiornamenti periodici del budget secondo quanto richiesto dal Comitato per il Controllo Analogico;
- Sistema di reportistica trimestrale afferente i costi ed i ricavi raffrontati al budget annuale, che evidenzia gli scostamenti e fornisce le relative motivazioni. Detta elaborazione trimestrale viene redatta su richiesta del controllo analogo sulle società in house espletato dalla Regione Emilia-Romagna. Il sistema prevede l’elaborazione trimestrale del conto economico, dei flussi di cassa e l’elaborazione semestrale dello stato patrimoniale.
- Presenza del Collegio sindacale alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- Vigilanza da parte del collegio sindacale in merito all’osservanza della legge e dello statuto e al rispetto dei principi di corretta amministrazione di ART-ER.

Si specifica che, come da verbale del collegio sindacale del 11 dicembre 2023, ART-ER è dotata di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 del Codice Civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

In particolare l’organigramma societario prevede in capo alla Direzione all’interno delle Funzioni Trasversali la Struttura “Amministrazione e Finanza” e la Struttura “Controllo di gestione”.

Tanto considerato il budget economico e finanziario è da sempre costantemente monitorato nei tempi previsti dal modello di controllo analogo.

Inoltre, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi di impresa, previo raffronto con il collegio sindacale, ART-ER si è altresì dotata di un software “Strumento per la rilevazione degli indicatori di allerta, dei segnali di allarme e degli indicatori di raffronto” che consente di adempiere a quanto stabilito dall’art. 8.2) -Profili economici, contabili e finanziari ai punti 7-8 della DGR 2300 del 22/12/2023.

ART-ER, per l’anno 2023, ha adottato gli indicatori proposti da Utilitalia. Il set di indicatori individuato monitora la presenza di patologie rilevanti allo scopo di individuare “soglie di allarme” qualora si verifichi una delle condizioni di seguito indicate:

1. la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 10% (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2425 c.c.);
2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 10%;
3. la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
4. l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore al 10%;
5. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore all’1%.
6. l’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti;
7. gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine $[(\text{crediti a breve termine}/\text{fatturato}) * 360 \text{ e } (\text{debiti a breve termine}/\text{fatturato}) * 360]$.

Da tale analisi anche nel 2023 non risultano soglie di allarme:

- La gestione operativa della società è stata positiva negli ultimi tre esercizi. La differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2425 c.c. è stata rispettivamente €125.912 per il 2023, € 146.986 per il 2022 e € 171.963 per il 2021;
- Non si sono registrati Bilanci in perdita negli ultimi 3 esercizi. Negli ultimi tre esercizi si sono realizzati utili pari a € 12.172 per il 2023, € 16.775 per il 2022 e € 14.035 per il 2021;
- Dalle relazioni non si registrano rilievi né dal Collegio Sindacale, né dal Revisore Legale dei Conti che rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- Il peso degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato) è pari a 0,048127% (oneri finanziari veramente molto contenuti: € 9.670 su un fatturato di oltre 20 milioni);
- L’indice di struttura finanziaria (Patrimonio netto (1.856.926) + Debito TFR (2.705.544) + Debiti Acconti esigibili oltre esercizio successivo (14.031.678) + Fondi per rischi ed oneri (28.401) / Totale immobilizzazioni (1.140.861) è pari a 16,30;
- L’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è pari a 2,19;
- Gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine $[(\text{crediti a breve termine}/\text{fatturato}) * 360 \text{ e } (\text{debiti a breve termine}/\text{fatturato}) * 360]$ sono pari a 205,11 e 305.

Si ritiene che tale partecipazione, consentendo ad Acer Modena di usufruire di servizi importanti per la propria attività, come la disponibilità di banche dati aggiornate sulla situazione abitativa regionale e la realizzazione di indagini di *customer satisfaction*, sia necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società ART-ER S.Cons.p.A. detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per ACER Modena “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, lett. g), TUSP.

LEPIDA Soc. Cons. p.A.

Forma giuridica	Società Consortile per Azioni
Sede legale	Via della Liberazione, n.15 - 40128 Bologna
Partita IVA	02770891204
Data di costituzione	01/08/2007
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota posseduta da Acer Modena	0,0014%
Stato della società	Attiva

Lepida è lo strumento operativo, promosso da RER, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di TLC, dei servizi per la sanità e per il sociale, dei servizi per il welfare, dei servizi di accesso, dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di TLC, per Soci e per Enti collegati alla rete Lepida.

Lepida è «società *in house*» in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle Pubbliche Amministrazioni socie – ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP.

Ai sensi della Legge regionale n. 11/2004 e s.m.i., Lepida opera in favore della Regione e degli altri Enti pubblici Soci ai sensi della vigente normativa in materia di “*in house providing*”, in particolare, ex art. 16, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., nonché degli artt. 5 e 192, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, Regione Emilia-Romagna ha promosso la costituzione di Lepida ScpA quale strumento operativo avente ad oggetto l'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di pertinenza di Pubbliche Amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della citata legge regionale n. 11/2004, nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014. Il vigente statuto societario definisce chiaramente questa specifica connotazione (in particolare, gli artt. 3 e 4).

A seguito dell'entrata in vigore, nel 2023, del nuovo Codice dei Contratti pubblici, D.lgs. 36/2023, la disciplina sull'affidamento *in house* non ha subito modifiche sostanziali, nonostante il nuovo Codice, per la verità, non annoveri per gli affidamenti *in house* una norma analoga al previgente art. 5 del D.lgs. 50/2016. Il riferimento al modello di affidamento *in house* è codificato attualmente all'art. 7 del D.lgs. 36/2023 che introduce il principio di **auto-organizzazione amministrativa**, disciplinato dai primi tre commi, distinguendo nettamente il modello dell'auto-produzione da quello dell'esternalizzazione, assoggettato al rispetto dei principi di tutela del mercato, della concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza:

“Articolo 7. **Principio di auto-organizzazione amministrativa**”

1. *Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*
2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti*

concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

La Società possiede tutti i requisiti strutturali previsti dall’ordinamento, europeo e nazionale, per la qualificazione come soggetto in house, chiaramente ed espressamente declinati all’art. 5, co. 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare:

- è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza, e realizza con essa la parte più importante della propria attività;
- i Soci esercitano il controllo analogo, in maniera congiunta, per il tramite del “**Comitato Permanente di Indirizzo e coordinamento**” degli enti soci (CPI), conformemente a quanto previsto nella “**Convenzione Quadro tra i Soci per l’esercizio del controllo analogo**” (art. 4.6, 4.7 e 4.8 dello Statuto, in conformità all’art. 5, co. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016);
- possono partecipare al Capitale Sociale di Lepida esclusivamente enti pubblici (art. 6.1 dello Statuto, in conformità all’art. 5, co. 1, lett c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

La Convenzione, sottoscritta da ACER Modena con Atto del Presidente 18 settembre 2024 a seguito delibera n. 98 del CdA del 17 Settembre 2024 e dalle altre pubbliche Amministrazioni socie di Lepida S.c.p.A., disciplina e recepisce l’aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto (Convenzione – Quadro) presentato e approvato nell’Assemblea dei soci di Lepida S.c.p.A. del 19 dicembre 2023.

In virtù di quanto previsto dall’art. 13.1 dello Statuto, l’organo amministrativo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell’ambito del “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della “Convenzione quadro” stipulata tra i soci, predisponde ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l’Amministratore Unico invia ai Soci.

Si conferma che le attività svolte dalla società, rientrano pertanto nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie, quindi anche di ACER Modena, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1°, TUSP, posto che consentono la realizzazione, la gestione e la fornitura dei servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell’art. 9 comma 1 L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime “raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government”).

L’attività di Lepida rientra poi tra quelle consentite a norma dell’art. 4, comma 2°, lett. a) “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”. Infatti, gestisce reti di telecomunicazioni, tra cui la rete in fibra ottica denominata “Rete Lepida” ed è la società di riferimento della RER e di tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga. Queste attività

di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate. Svolge altresì servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d, TUSP).

Pertanto, è già il legislatore che a monte effettua una valutazione di stretta necessità in ordine alla partecipazione degli Enti Locali a società che perseguono le finalità di cui sopra.

La società svolge le attività consentite dall'art. 4, comma 4, del TUSP.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue.

- In riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'art. 20, il Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri: la regione Emilia – Romagna nomina il Presidente del CDA e il Presidente del Collegio Sindacale; il Comparto Enti Locali nomina un amministratore, un sindaco effettivo e uno supplente; il Comparto sanitario nomina un amministratore, un sindaco effettivo e uno supplente.

Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3°, TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria.

Con comunicazione prot.190677/out/GEN del 04/02/2019 la società ha trasmesso alla competente sezione della Corte Conti estratto del verbale di assemblea del 12.10.2018 che nomina un CDA e ne motiva la necessità nel seguente modo: "Considerate la numerosità dei soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare, il Presidente osserva la necessità di procedere con un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti come previsto dalla Legge Madia, invece che con una Amministratore Unico". La scelta del CDA rispetto all'amministratore unico porta ad un risparmio, rispetto al costo di un Amministratore Unico, infatti dei tre membri del CDA solo il Presidente riceve emolumenti limitati al 60% del compenso di un Consigliere Regionale secondo la LR 26/2007 mentre per l'Amministratore Unico tale limite è posto all'80%.

Al 31.12 le risorse umane impegnate nelle attività tipiche e di supporto risultano essere 655.

- Acer Modena non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Lepida.
- In riferimento alla lettera d) comma 2° dell'art. 20 TUSP, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro. Inoltre, non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio.
- Circa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si osserva quanto segue.
- Con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.a. con contestuale trasformazione eterogenea di Lepida S.p.A in Lepida S.c.p.A. in conformità alla L.R. 1/2018 "Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna".

Lepida chiude l'esercizio economico 2023 in modo positivo registrando un utile aziendale netto, a valle del conguaglio, pari a € 226.156 (283.704 nel 2022), con il valore della produzione che si attesta su € 74.931.690 (€ 72.828.128).

La società ha prestato la propria attività per oltre l'80% nello svolgimento dei compiti affidati dai propri soci, e in particolare per il socio di maggioranza, infatti, il valore della produzione è riferibile a compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna, per circa il 42,62% e per circa il 44,66% agli altri Soci, mentre il restante 8,82% è imputabile a soggetti terzi.

Anche nel 2023 Lepida in quanto società consortile, per statuto ha operato in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i Soci, stabilendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate. Lepida svolge prevalentemente attività strumentali per i propri enti soci.

Le società consortili, a determinate condizioni, possono fatturare ai propri Enti Soci i costi sostenuti per l'erogazione dei propri servizi, sia costi esterni sia costi interni, in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2. del D.P.R. 633/72 (modificato da D.L. 83/2012, art.9) e Lepida ScpA è in tali condizioni. Complessivamente il risultato d'esercizio 2023 tiene conto:

- dei costi operativi in capo alla Società;
- dei costi in capo alla Società per effetto dell'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti, nel 2023 l'indetraibilità IVA è risultata pari al 92% mentre nel 2022 è risultata pari all'89%;
- dell'estensione quali-quantitativa dei progetti e servizi in disponibilità dei Soci: Regione, Aziende Sanitarie, Enti, realizzando economie di scala nella produzione dei medesimi, in ragione proprio del loro sviluppo;
- del conguaglio sulle attività ai Soci conseguente alla natura consortile;
- dei contributi in conto capitale relativi al credito di imposta per investimenti 2020, 2021 e 2022;
- degli effetti della fiscalità anticipata.

L'importo complessivo del conguaglio è risultato pari a complessivi € 1.391.432

Nell'assemblea del 16.06.2022 è stato nominato il CdA, che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2024, confermando i limiti relativi ai compensi degli amministratori, previsti dall'art. 4 del DL. 95/2012 modificato dall'art. 16 del DL 90/2014 limite dell'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 e dall'art. 3 della LR 26/2007 limite del 60% del compenso di un Consigliere Regionale. Per il Presidente è stato deliberato un compenso di euro 35.160 annui, che è la cifra risultante dal minimo tra i due vincoli sopra riportati e per ogni Consigliere nessun compenso.

Per il Collegio sindacale composto da 3 membri effettivi è stato deliberato un compenso di € 35.000 lordi (15.000 per il presidente e 10.000 per ciascun membro effettivo).

Informazioni ulteriori

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016, è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, D. Lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs.cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si sostanzia nel monitoraggio dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali.

Nel corso del 2023 la Società ha ottenuto la certificazione ISO 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale. È stato nominato un *Energy Manager* ed è stata effettuata una diagnosi energetica nel rispetto della normativa vigente.

Nel corso del 2023 è stato inoltre nominato il *Mobility Manager* con l'obiettivo primario di ridurre l'inquinamento ambientale provocato dagli spostamenti casa-lavoro quotidiani dei dipendenti dell'azienda attraverso la promozione ed elaborazione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL).

ACER Modena ha sottoscritto la partecipazione in Lepida ScpA al fine di poter:

- disporre di un soggetto aggregatore per permettere di utilizzare lo SPID come modalità di accesso al servizio di modulistica on line che Acer Modena ha sviluppato;
- usufruire di servizi di datacenter e cloud al fine di risolvere problemi di archiviazione per file di grandi dimensioni;
- fornire il servizio di erogazione della connettività internet a utenti/dipendenti/fornitori/cittadini, tramite Wifi erogati da un Wireless Internet Service Provider (WISP), completamente scollegato alla rete aziendale e garantendo tale servizio ai sensi della vigente normativa ed in particolare sulle prestazioni obbligatorie di giustizia (D.Lgs. 259/03, art. 96);

il tutto a condizioni “agevolate”.

Come risulta dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 del cod. civ. e allegata al bilancio di esercizio al 31.12.2023, la società Lepida ScpA non possedeva partecipazioni in altre società.

La suddetta documentazione si trova pubblicata anche agli indirizzi:

<https://www.aziendacasamo.it/ita/RAPPRESENTAZIONE-GRAFICA>

<https://www.aziendacasamo.it/ita/SOCIETA-PARTECIPATE>

Acer Modena

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione